



**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxx/2019

tra

**XXXXX XXXXXXXX**

RICORRENTE/I

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

RESISTENTE/I

Oggi **01/03/2022** ad ore **9.00** il Giudice, dott. XXXXX XXXXXXX, dà atto che:

Per XXXXX XXXXX sono comparsi gli avv.ti XXXXXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXXX XXX, XXXX XXX mediante deposito delle note di trattazione scritta.

Per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nessuno ha provveduto al deposito delle note di trattazione scritta.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio, rientrato in udienza, il Giudice decide la causa ex art. 429 c.p.c.

**Il Giudice Del Lavoro**

XXXX XXXX





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**  
**SEZIONE LAVORO**

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **921/2019** promossa da:

**XXXX XXXX** (C.F. XXXXXXXXXXX), elettivamente domiciliato in **XXXX XXX n. X XXX XXX ITALIA**, rappresentato e difeso dagli avv.ti **XXXXXX, XXXX XXX, XXX XXX, XXX XXXXX**;

**RICORRENTE/I**

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588 ), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI MODENA**, domiciliati in **VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA**, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa **XXXX XXXXXX**;

**RESISTENTE/I**

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 27/7/2019, **XXXX XXXX**, insegnante abilitato per la classe concorsuale A047 (matematica), assunto a tempo indeterminato in data 01.09.2015, attualmente in servizio presso l'Istituto Scolastico **XXXXXXXX** premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del MIUR in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, percependo sempre il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi, ha chiesto di:

*“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s. 2009-2010, con la medesima progressione*



*professionale riconosciuta dai vari CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e, per l'effetto, condannare il MIUR a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 e con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 – 14 anni", oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sugli importi dei singoli crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo".*

Si è costituito il MIUR, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Specificamente, ha eccepito che il ricorrente, nell'anno 2010/2011, non avrebbe prestato servizio per almeno 180 giorni e, comunque, negli altri anni avrebbe lavorato su "spezzoni orari"; inoltre, ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale in merito alle differenze retributive rivendicate.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata con il rito della trattazione scritta.

Preliminarmente, si evidenzia che nell'anno scolastico 2010/2011 sia stato prestato servizio almeno dal mese di gennaio "ininterrottamente fino al termine delle operazioni di scrutinio finale", come si evince dallo stato matricolare prodotto dall'amministrazione.

In merito alla domanda di riconoscimento delle differenze stipendiali maturate in ragione della anzianità maturata nel corso della prestazione dell'attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze del Ministero convenuto si precisa quanto segue: osserva innanzitutto il giudice che parte ricorrente ha addotto a fondamento della volta al riconoscimento della c.d. progressione stipendiale la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul contratto di lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Orbene, qualora si verifichi una reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato si realizza di fatto un contesto identico sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, rispetto a quello dei docenti di pari anzianità e titolari di un rapporto a tempo indeterminato, sicché la mancata attribuzione di questi costituisce una disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi violazione della disciplina sopra richiamata.

Inoltre, in base alla disciplina contrattuale del comparto scuola, al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e il passaggio tra una posizione



Stipendiale e l'altra può essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella allegata al CCNL comparto scuola, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, tra cui, in particolare, lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa. In virtù poi della normativa interna sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della determinazione dell'anzianità al momento dell'immissione in ruolo del personale docente, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione ( art. 489 comma 1 d.lgs. n 297/94), e tale disposizione, a norma dell'art. 11 comma 14 l. n. 124/99, è da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, con esclusione quindi delle supplenze temporanee, quando cioè il dipendente è stato assunto soltanto per pochi giorni e con rilevante soluzione di continuità tra un'assunzione e l'altra; solo in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative, nonché la maturazione dell'esperienza professionale non differiscono, di fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. Il CCNL comparto scuola del 29.11.2007 alla tabella 2 allegata prevede poi il maturare di un primo scatto stipendiale dopo 2 anni di servizio continuativo, del secondo dopo 8 anni, del terzo dopo 14 anni, del quarto dopo 20 anni, del quinto dopo 27 e dell'ultimo scatto dopo 34 (art. 79 CCNL 29.11.2007 cit. e tab. 2 allegata).

Quanto sinora esposto è stato di recente affermato dalla Corte di cassazione nella Sentenza n. 22558 del 07/11/2016 secondo la quale "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato". Mette conto sottolineare come la disciplina del CCNL del 4 agosto del 2011 che ha previsto, per i soli lavoratori già in servizio a tempo indeterminato, inseriti "nella preesistente fascia stipendiale "0-2 anni", il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni", essa, stabilendo un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni dei lavoratori assunti con contratto a termine, va disapplicata nella parte in cui limita l'applicazione del



beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato in virtù della efficacia diretta, in tale parte, della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, clausola, questa, che come chiarito dalla Corte di Giustizia, può fondare la pretesa di lavoratori impiegati con contratti a termine di beneficiare delle progressioni retributive riconosciute ai lavoratori di ruolo. In tal senso la recente pronuncia della Cass. n. 2924/2020: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.

I contratti collettivi ante 2011 prevedevano infatti le prime due fasce stipendiali da 0-2 anni (fascia 1) e da 3-8 anni (fascia 2), rimodulate nell'unica fascia 0-8 dal CCNL 04.08.2011.

Ora, la parte ricorrente ha dimostrato di essere stata “in servizio” alla data di entrata in vigore nel citato CCNL (avendo lavorato nell'a.s. 2009/2010), sicché ha diritto all'applicazione della suddetta clausola di salvaguardia, col riconoscimento della seconda fascia stipendiale (3-8).

Con riferimento invece agli scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, ha stabilito che “La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs- n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 2 e art. 71 dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione" ( v. Cass. Sent. n. 22558/16)

Deve dunque ritenersi che il differente trattamento stipendiale tra personale a termine e in ruolo in tanto potrebbe trovare applicazione solo in quanto si fondi su circostanze connesse alle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali solo potrebbero legittimare la differenza di trattamento.

Il MIUR ha fatto leva sul fatto che la parte ricorrente avrebbe lavorato su “spezzoni orari”.

Tale circostanza, di per sé, non sarebbe sufficiente a giustificare una disparità di trattamento, giacché anche i docenti di ruolo possono accedere al *part time* senza per ciò subire decurtazioni di anzianità secondo il principio del *pro rata temporis*.

Va specificato che l'orario garantito deve essere tendenzialmente pari almeno al 50% dell'orario pieno, ma può corrispondere anche ad una misura inferiore, poiché per il personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la scindibilità dell'orario di cattedra e la salvaguardia del



principio dell'unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna e secondo i criteri indicati all'articolo 7 dell'OM 446/97.

D'altra parte anche ai fini della ricostruzione di carriera, che configura un meccanismo di valorizzazione della anzianità pregressa previsto dalla stessa legislazione nazionale, rilevano i soli periodi di supplenza di almeno 180 giorni ovvero dal 1 febbraio fino alla fine delle attività didattiche, a prescindere dal numero delle ore, a conferma della corrispondenza biunivoca tra servizio preruolo (precariato) e servizio di ruolo, nel segno della continuità del rapporto e delle prestazioni rese.

Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda ed il riconoscimento, ai fini economici, del diritto della parte ricorrente agli emolumenti relativi in corrispondenza delle supplenze eseguite, in modo continuativo e reiterato per più annualità con contratti a tempo determinato ( in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati) in regime di parità di trattamento rispetto al personale di ruolo della Scuola, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, sino all'effettiva immissione in ruolo, con l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4 Agosto 2011.

In accoglimento della domanda il Ministero convenuto va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto corrisposto per il servizio prestato e quanto spettante in base alla posizione stipendiale acquisita in ragione dell'anzianità di servizio che sarebbe maturata con l'attività lavorativa precedentemente svolta; oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, nei limiti dell'eccezionale prescrizione quinquennale, a ritroso dalla domanda (notifica del ricorso introduttivo) e, quindi, non oltre il quinquennio precedente al 30/08/2019, primo atto interruttivo documentato in atti, sino all'immissione in ruolo.

Infatti, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento. ( Cass., sez. lav., 28 maggio 2020, n. 10219).

Il MIUR va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive come sopra determinate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile – complessità bassa), e si determina in € 2.768,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- 1) accerta il diritto di XXX XXX al riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, in relazione ai servizi non di ruolo prestati per almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come richiesto in ricorso, con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 4 agosto del 2011 e, per l'effetto
- 2) condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a corrispondere a favore del ricorrente le differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell'anzianità di servizio che sarebbe maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo, maturate dal 30.08.2014 all'immissione in ruolo, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
- 3) condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 49,00 per esborsi ed € 2.768,00, per compensi oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Modena, 1 marzo 2022

**Il Giudice Del Lavoro**

XXX XXX



